

Regolamento per la fornitura di acqua potabile
(del 20 ottobre 2010)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO

visto il messaggio municipale No. 1087 del 23 agosto 2010;

d e c r e t a:

Scopo e campo di
applicazione

Art. 1¹ Il Servizio di approvvigionamento idrico è istituito e gestito dal Comune di Sorengo, con diritto di privativa entro i confini giurisdizionali comunali

Fornitore d'acqua

Art. 2 L'acquedotto comunale distribuisce acqua potabile fornita da altri comuni conformemente alle condizioni contrattuali stabilite.

TITOLO II
Impianti di distribuzione

Estensione
dell'acquedotto

Art. 3 ¹Il Comune distribuisce acqua potabile qualitativamente ineccepibile per uso domestico, artigianale, industriale e agricolo, secondo le capacità dei suoi impianti, alle condizioni del vigente regolamento e delle relative tariffe.

²La concessione di acqua potabile per uso domestico avrà la precedenza su qualsiasi altro uso.

³Il Municipio può decidere in via eccezionale di fornire acqua potabile ad utenti fuori dal Comune. Il prezzo di vendita, fatta eccezione per quanto stabilito dalla convenzione (v. art. 54), è deciso dal Municipio, entro i limiti fissati dal presente Regolamento.²

⁴Il Comune deve provvedere alla posa degli idranti e assicura l'erogazione d'acqua necessaria alla lotta antincendio.

Competenze per l'uso
degli impianti

Art. 4 Solo le persone autorizzate dal Municipio hanno il diritto di azionare gli idranti, gli scarichi, di aprire e chiudere le saracinesche e gli impianti per la regolazione della pressione.

Diritto di posa delle
condotte

Art. 5 ¹Ogni proprietario o utente é tenuto a concedere sul suo fondo il diritto di passo necessario all'istallazione e alla manutenzione delle condotte, degli idranti, delle saracinesche e di tollerare la posa delle placchette segnaletiche corrispondenti.

²E' fatta riserva degli art. 691-676-742 del CCS.

¹Articolo modificato dal R del 25.10.2011; in vigore dall'1.1.2012

²Cpv. modificato dal R del 25.10.2011; in vigore dall'1.1.2012

TITOLO III
Distribuzione dell'acqua

Estensione e garanzia della fornitura

Art. 6 In linea generale l'acqua viene fornita in permanenza e alla pressione della rete. Il Comune non assume nessuna garanzia quanto alla composizione, la durezza, la temperatura e la regolarità della pressione

Sospensione o limitazione della fornitura; misure di sicurezza

Art. 7 ¹Gli organi del Comune possono limitare o interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:

- per forza maggiore;
- disturbi d'esercizio;
- carenza d'acqua;
- lavori di manutenzione e di riparazione oppure lavori di ampliamento degli impianti.

²Il Comune provvede a limitare la durata delle interruzioni. Non assume nei casi elencati all'art. 7 cpv. 1 eventuali conseguenze negative, non concede risarcimento alcuno e non scarica l'utente dai suoi obblighi verso il servizio.¹

³Nel limite del possibile, le limitazioni e le interruzioni vengono portate per tempo a conoscenza degli utenti.

⁴Durante la sospensione della fornitura é fatto tassativamente divieto all'utente di lasciar collegati ai rubinetti tubi di ogni genere che peschino in recipienti contenenti acqua non potabile o sostanze di ogni genere.

Responsabilità dell'utente

Art. 8 L'utente risponde nei confronti del Comune per tutti i danni da lui causati a seguito di manovre errate, di incuria nonché di insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni. Il proprietario risponde degli atti dei suoi inquilini ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni.

Dovere d'informazione

Art. 9 Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per iscritto al Municipio.

Divieto di cedere acqua

Art. 10 E' vietato all'utente cedere acqua a terzi o deviarla verso altri fondi senza l'autorizzazione scritta del Municipio. E' pure vietato posare deviazioni o prese prima del contatore, come pure aprire saracinesche d'arresto piombate.

Prelievo abusivo

Art. 11 Chi preleva acqua senza debita autorizzazione é tenuto a riparare il danno subito dal Comune ed inoltre può essere perseguito penalmente.

Disdetta dell'abbonamento

Art. 12 ¹L'utente che intende rinunciare definitivamente alla fornitura d'acqua deve comunicarlo per iscritto al Municipio con sei (6) mesi d'anticipo (vedi anche art. 34).

²L'allacciamento sarà interrotto a spese dell'utente

Obbligo di allacciamento

Art. 13 I proprietari sono obbligati ad allacciarsi alla rete dell'acquedotto Comunale, riservati i casi, pure sottoposti ad autorizzazione, in cui l'allacciamento é effettuato alla rete di distribuzione di altri comuni.

¹Art. modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali con ris. No. 225 RE 11235 del 7.3.2011

**Prelievi di punta
anormale**

Art. 14 ¹La fornitura d'acqua ad utenti con notevole consumo o con elevate punte di consumo può formare oggetto di una speciale convenzione tra l'utente e il Comune, rappresentato dal Municipio, che si riserva il diritto di richiedere condizioni particolari.

²Le concessioni relative a forniture prolungate saranno regolate da una convenzione stipulata con il Comune concessionario e subordinata alla ratifica del Consiglio comunale. Il prezzo di vendita, fatta eccezione per quanto stabilito dalla convenzione, è deciso dal Municipio, entro i limiti fissati dal presente Regolamento.¹

**Fornitura d'acqua
per piscine e scopi
speciali**

Art. 15 ¹Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento, di climatizzazione e di lotta antincendio, necessitano di speciale autorizzazione.

²Il Comune si riserva la possibilità di limitare la portata erogata a tali installazioni oppure di assoggettarle a speciali condizioni tecniche.²

³Inoltre per le piscine l'autorizzazione sarà accordata a condizioni che siano munite di impianto di circolazione d'acqua.

**Fornitura d'acqua
per casi particolari**

Art. 16 ¹Per le proprietà site in luoghi sprovvisti della condotta principale come pure quelle dove si rende necessario il prolungamento della stessa si procederà al prelevamento di un contributo secondo la procedura prevista dalla legge sui contributi di miglioria.

²La sostituzione dell'esistente condotta soggiace allo stesso criterio.

**Fornitura d'acqua
temporanea**

Art. 17 ¹La fornitura d'acqua temporanea per cantieri o altri scopi provvisori come pure l'uso degli idranti necessita di un'autorizzazione del Municipio.

²La fornitura é soggetta a una tassa come da tariffario emanato in via di ordinanza dal Municipio entro i limiti fissati dal presente Regolamento.³

³L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola di antiritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.⁴

¹Cpv. introdotto dal R del 25.10.2011; in vigore dall'1.1.2012

²Cpv. modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali con ris. No. 225 RE 11235 del 7.3.2011

³Cpv. modificato dal R del 25.10.2011; in vigore dall'1.1.2012

⁴Cpv. modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali con ris. No. 225 RE 11235 del 7.3.2011

TITOLO IV
Norme per l'abbonamento

Autorizzazione

Art. 18 Tutti i nuovi impianti come pure tutte le modifiche di quelli esistenti, sia esterni che interni, devono essere autorizzati in forma scritta del Municipio.

Domanda di abbonamento

Art. 19 ¹La domanda di abbonamento dev'essere inoltrata dal proprietario dello stabile o del terreno contemporaneamente all'inoltro della domanda di costruzione ed in ogni caso, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

²La domanda deve contenere:

- a. la natura dell'immobile in cui viene eseguito l'impianto, il numero di mappa e la località;
- b. la planimetria con indicato esattamente il punto di attacco alla tubazione principale e quello d'introduzione allo stabile;
- c. lo schema idraulico;
- d. il nome dell'installatore incaricato dei lavori.

³Il Municipio si riserverà il diritto di modificare la domanda presentata, specie per quanto riguarda il punto d'attacco alla condotta principale, il diametro dei tubi e tutto ciò che non è conforme con le direttive della SSIGA (Società Svizzera Industria Gas e Acqua).

⁴Non vengono stabiliti abbonamenti separati con i locatori di case, appartamenti, negozi, ecc.

Contratto di abbonamento

Art. 20 Prima d'iniziare la fornitura d'acqua, il Municipio allestirà il contratto d'abbonamento che sarà trasmesso in duplo all'interessato. Lo stesso dovrà essere ritornato debitamente firmato entro 8 giorni.

Durata del contratto

Art. 21 Ogni contratto d'abbonamento avrà la durata di due anni a far data dal momento in cui viene stipulato e si considererà rinnovato tacitamente di anno in anno se da una delle parti contraenti non verrà data disdetta scritta almeno 6 mesi prima della scadenza.

Trasporto di proprietà

Art. 22 I trasporti di proprietà devono essere notificati per iscritto al Municipio a cura del proprietario cedente. Fino al momento della notifica, il vecchio proprietario risponde solidamente per le tasse arretrate e per il contatore

Responsabilità

Art. 23 Il proprietario dello stabile o del fondo a cui serve la fornitura dell'acqua è responsabile di tutte le prestazioni contemplate nel presente regolamento.

TITOLO V
Allacciamenti

Definizione

Art. 24 L'allacciamento raccorda l'istallazione interna dello stabile o della proprietà alla condotta di distribuzione pubblica

Istallazione

Art. 25 Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento vengono stabiliti dal Municipio.

Esecuzione

Art. 26 Il proprietario del fondo deve far eseguire l'allacciamento unicamente dagli organi del Comune (o dall'installatore concessionario).

Costi d'allacciamento e di manutenzione

Art. 27 ¹Il Comune esegue la diramazione dalla presa della tubazione principale fino al contatore e ne cura la manutenzione, il tutto a spese del proprietario.

L'80% dell'importo della spesa dovrà essere versato prima dell'inizio dei lavori sulla base del preventivo allestito dal Comune o dal concessionario. Farà stato la tariffa in vigore della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA).

Il Municipio non esaminerà reclami sulle fatture emesse dall'installatore concessionario.

²Sono pure a carico del proprietario tutte le opere di scavo e le opere murarie come pure il ripristino del campo stradale e la relativa pavimentazione, nonché le spese per l'eventuale cameretta per il contatore, qualora fosse prescritta dal Comune.

Manutenzione

Art. 28 ¹Il Comune cura la manutenzione dell'allacciamento a spese del proprietario. Qualora il Comune ritenesse l'allacciamento non più conforme alle esigenze attuali sia per vetustà, sia per insufficienza del diametro d'entrata allo stabile, sia per altri motivi tecnici e pratici dovrà essere sostituito con uno nuovo a spese del proprietario (vedi anche art. 33).

²Il Municipio dev'essere immediatamente informato di eventuali danni all'allacciamento.

Proprietà dell'allacciamento

Art. 29 La tubazione fino al contatore resta di proprietà del Comune.

Istallazioni non idonee

Art. 30 Il Municipio può rifiutare un allacciamento o la fornitura dell'acqua, fintanto che le istallazioni o gli apparecchi non sono conformi alle prescrizioni federali e cantonali, come anche alle direttive per l'esecuzione delle istallazioni d'acqua della SSIGA.

Condizioni tecniche

Art. 31 ¹Il diametro delle condotte di diramazione saranno dimensionate in base alla direttiva SSIGA.

²Le tubazioni esterne dovranno essere posate ad una profondità minima di un metro ed avere un'adeguata distanza sia dagli impianti di dispersione di scoli come pure dalle tubazioni delle acque luride sopra le quali devono trovarsi.

³La condotta d'entrata di ogni stabile dovrà essere così eseguita:

- saracinesca d'arresto principale, ubicata immediatamente dopo la deviazione dalla tubazione principale,
- rubinetto principale di chiusura,
- contatore (fornito dal Comune),
- rubinetto d'interruzione,
- valvola di ritenuta,
- riduttore di pressione con filtro e manometro,
- rubinetto di scarico situato nel punto più basso dell'impianto privato.

⁴L'istallazione della valvola di ritenuta è obbligatoria anche per tutti i raccordi temporanei (cantieri edili, ecc.).

⁵La posa della valvola di ritenuta principale non dispensa dall'obbligo di munire di singole valvole di ritenuta e di analoghi congegni di sicurezza tutti quegli apparecchi e quelle bocche d'acqua per i quali le direttive della SSIGA prescrivono l'istallazione di valvole di ritenuta (bollitori, lavatrici, rubinetti a pressione, ecc.).

Opere in sede cantonale

Art. 32 Qualora l'allacciamento venga eseguito in corrispondenza a strade cantonali, fanno stato le prescrizioni emanate dal Dipartimento del Territorio. I permessi dovranno essere richiesti dall'utente direttamente al Dipartimento

Istallazioni da modificare o sostituire

Art. 33 ¹Qualora in seguito a migliorie stradali od alla sostituzione di vecchie tubazioni dell'acquedotto si rendesse necessario modificare la tubazione principale, la spesa di detto lavoro verrà sopportata dal Comune.

²Se durante questi lavori il Comune riscontra l'opportunità di sostituire l'allacciamento dell'abbonato, quest'ultimo dovrà sopportarne le spese (vedi anche art. 28).

Messa fuori esercizio

Art. 34 ¹Qualora gli inconvenienti presentati dalle istallazioni difettose fossero tali da costituire pericolo di ordine igienico per la rimanente utenza oppure causa di notevoli perdite d'acqua, il Municipio ordinerà la sospensione della fornitura d'acqua sin tanto che gli inconvenienti non saranno eliminati. Potrà essere realizzato un allacciamento provvisorio a spese dell'utente.

²In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento, il Comune provvederà alla separazione del tronco dalla condotta principale, a spese del proprietario, a meno che venga garantita la riutilizzazione entro 12 mesi (vedi anche art. 12).

TITOLO IV

Contatori

Posa

Art. 35 ¹La fornitura e il conteggio dell'acqua potabile avvengono secondo il consumo misurato dal contatore.

²Il contatore viene messo a disposizione dal Comune.

³Il contatore viene noleggiato secondo il tariffario emanato dal Municipio.

Responsabilità

Art. 36 L'abbonato risponde di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura. Egli non deve apportare o far apportare modifiche al contatore.

Ubicazione

Art. 37 L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Municipio, tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario alla posa. Il contatore dev'essere posato al riparo dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento, e facilmente accessibile.

Prescrizioni tecniche

Art. 38 Prima e dopo il contatore devono essere posati rubinetti d'interruzione (vedi Art. 31).¹

Misurazione

Art. 39 Il Comune provvede alla manutenzione periodica del contatore a sue spese. Qualora l'utente esprima dubbi sull'esattezza della misurazione, il contatore viene smontato dal Comune e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale. Se le indicazioni del contatore rimangono nel limite di tolleranza del +/- 5%, le spese sono a carico dell'utente.

In caso contrario, esse sono sopportate dal Comune, che assicura anche le spese di revisione dell'apparecchio.

Disfunzione

Art. 40 ¹In caso di cattivo funzionamento del contatore, il consumo viene stabilito in base a quello dell'anno precedente. Le disfunzioni devono essere annunciate subito al Municipio.

²E' riservata l'applicazione degli art. 24 cpv. 4 e 127 del CO.

¹Art. modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali con ris. No. 225 RE 11235 del 7.3.2011

Guasto per gelo **Art. 41** Ogni guasto prodotto al contatore dovuto al gelo o all'abbandono, sarà riparato a spese dell'utente.

Sotto-contatori **Art. 42** Se l'utente desidera posare dei sotto-contatori, ne deve sopportare le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Le prescrizioni tecniche devono essere rispettate. Il Comune ha il diritto, ma non l'obbligo, di leggere tali contatori.

TITOLO VII
Istallazioni interne e collaudo

Istallazione **Art. 43¹** L'abbonato deve fare eseguire e mantenere a sue spese le istallazioni interne. Tali lavori possono venir eseguiti solo da installatori debitamente autorizzati dal Comune. In particolare sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

Collaudo **Art. 44** ¹Il Municipio esegue il collaudo di ogni istallazione prima della messa in esercizio. Il Comune non assume, con il collaudo, garanzia alcuna per i lavori o per gli apparecchi eseguiti o posati dall'installatore.

²La richiesta di collaudo dev'essere fatta per iscritto al Municipio e dovrà contenere obbligatoriamente un rilievo esatto, in scala appropriata, dell'allacciamento esterno. Il collaudo avverrà successivamente entro 10 giorni.

³Per il collaudo dell'allacciamento esterno, tutta la tubazione dovrà essere ispezionabile prima del reinterro.

Controlli **Art. 45** ¹Gli organi del Comune devono aver accesso in ogni tempo al contatore ed alle istallazioni interne. In caso di istallazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario deve, su intimazione scritta del Municipio, provvedere a far eliminare i difetti entro il termine stabilito.

²Qualora egli non vi provveda, il Municipio può far eseguire i lavori a spese del proprietario.

Prescrizioni tecniche **Art. 46** Le "Direttive per l'esecuzione delle istallazioni d'acqua" della SSIGA sono obbligatorie per l'esecuzione, la modifica e il rinnovo delle istallazioni e per il loro esercizio.

Manutenzione **Art. 47** Il proprietario provvede affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante ed ineccepibile stato di funzionamento.

Guasti alle istallazioni **Art. 48** Rottura di tubazioni e qualche perdita prima o dopo il contatore, a causa del gelo, per negligenza o caso fortuito, anche occulto, non danno diritto a riduzione dell'eventuale maggior consumo.

Impianti di trattamento dell'acqua **Art. 49** ¹Sono ammessi unicamente gli apparecchi di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sanità. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta in entrata atta ad impedire ogni ritorno d'acqua nella rete di distribuzione

²Per la posa di apparecchi di trattamento va fatta domanda di autorizzazione o notifica di posa al Laboratorio cantonale.

¹Art. modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali con ris. No. 225 RE 11235 del 7.3.2011

d) Tassa noleggio contatore (Tariffa C):

E' stabilita in base al calibro del contatore da un minimo di Fr. 30.-- ad un massimo di Fr. 300.--.

Fornitura a Comuni

Art. 54¹ Il Municipio può accordare, in virtù dell'art. 3 cpv. 3, autorizzazioni d'allacciamento anche per proprietà situate fuori dalla giurisdizione comunale.

²Le concessioni relative a forniture prolungate saranno regolate da una convenzione stipulata con il Comune concessionario e subordinata alla ratifica del Consiglio comunale.

Spese di collaudo

Art. 54a² Le spese di collaudo vengono stabilite dal Comune e fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

Debitore della tassa di allacciamento

Art. 55 Debitore della tassa unica di allacciamento alla sua scadenza é il proprietario, rispettivamente chi era autorizzato a costruire lo stabile allacciato.

**TITOLO IX
Sanzioni**

Infrazioni

Art. 56 Le infrazioni al regolamento di distribuzione dell'acqua e alle disposizioni emanate in base allo stesso sono punite con multe da Fr. 50.-- a Fr. 5'000.--, riservata l'azione per risarcimento danni e la procedura penale in caso di dolo o di grave disobbedienza all'Autorità.

**TITOLO X
Rimedi giuridici**

Reclami

Art. 57 I reclami vanno indirizzati per iscritto al Municipio entro 10 giorni dalla conoscenza del motivo di reclamo.

Ricorso

Art. 58³ Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

**TITOLO XI
Norme finali**

Norma abrogativa

Art. 59 E' abrogato il Regolamento per la fornitura di acqua potabile del 13 aprile 1988 e successive modifiche.

Entrata in vigore

Art. 60 Il presente regolamento entra in vigore il 1. Gennaio 2011.⁴

¹Art. modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali con ris. No. 225 RE 12705 del 13.05.2014

²Art. introdotto dal R del 25.10.2011; in vigore dall'1.1.2012

³Art. adattato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali con ris. No. 225 RE 12705 del 13.05.2014

⁴Approvato dalla Sezione degli enti locali con ris.no. 225 RE 11235 del 7.3.2011